

Casse edili: non tutte abilitate al rilascio del Durc

Rossella Quintavalle *Consulente del lavoro in Roma*



La Direzione generale per l'Attività ispettiva ha ulteriormente chiarito quali siano i requisiti delle Casse edili legittimate al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Sono dichiarate giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge le certificazioni rilasciate dalle Casse prive delle caratteristiche necessarie

Ministero del lavoro

Lettera circolare 2.5.2012, prot. n. 8367

I requisiti delle Casse edili abilitate al rilascio del Durc

Sono legittimati all'attività certificativa l'Inps, l'Inail, altri eventuali gestori di forme di contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché le Casse edili.

Nella nota in esame, il Ministero del lavoro ricorda i requisiti necessari individuati dal legislatore, ai fini della costituzione di un ente bilaterale quale è la Cassa edile e ribadisce in particolare i due elementi essenziali che devono sussistere affinché la certificazione rilasciata da tali enti abbia validità:

- 1) essere organismi costituiti per iniziativa di uno o più associazioni di datori di lavoro o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- 2) applicare il principio di reciprocità con le altre Casse edili regolarmente costituite.

Gli Enti bilaterali, come si evince dall'articolo 2, lettera h) del Dlgs n. 276/2006 sono definiti: «*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento ...*».

Nel decreto ministeriale del 24.10.2007, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2009, viene specificato inoltre che il Documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato, per i lavora-

tori dell'edilizia, anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale, che siano per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Altro elemento essenziale al riconoscimento della validità del rilascio del Durc consiste nell'osservanza, da parte delle Casse edili, del principio di reciprocità; principio, peraltro, assicurato dalla cooperazione telematica con la Cncc, ossia la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse edili operanti su tutto il territorio nazionale, è necessaria la presenza di un reciproco riconoscimento dei versamenti operanti verso ciascuna cassa regolarmente costituita, senza il quale, così come sancito dal comma 5 dell'articolo 252 del Dlgs n. 166/2006 (codice degli appalti pubblici) e ribadito nel comma 77 dell'art. 9, della legge n. 415/1998, le Casse edili non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Gli organismi privi di tali requisiti fondamentali, perché operanti esclusivamente a livello territoriale, dunque, non possono definirsi «Casse edili» ai sensi del Dlgs n. 276/2003, e per tali motivi non possono rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva che, se emesso, deve considerarsi giuridicamente inefficace a tutti gli effetti di legge.

Il Documento unico di regolarità contributiva

Il Documento unico di regolarità contributiva è divenuto negli anni uno strumento essenziale per la certificazione della «salute» aziendale e necessario per il sostegno alla competitività delle imprese regolari. Le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento e le prescrizioni in materia, sono contenuti nel decreto ministeriale del 24.10.2007, emanato in attuazione di quanto stabilito nella legge del 2006. Per Durc deve intendersi «il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico (l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi) per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché Cas-

sa edile per i lavori, verificati sulla rispettiva norma di riferimento». Tali enti stipulano convenzioni al fine del rilascio del documento. Il Durc rappresenta dunque un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso consentendo il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti.

Il possesso del Durc assume dunque una duplice funzione:

- è richiesto ai datori di lavoro con dipendenti ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

- è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi anche senza dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell'edilizia.

La richiesta può essere effettuata ad un unico ente che rilascerà il certificato attestante la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale.

Oltre all'Inps e all'Inail sono competenti al rilascio del documento di regolarità contributiva anche le Casse edili che rispecchiano i requisiti essenziali ribaditi dal Ministero stesso. È utile rammentare che le stesse, in conformità alle indicazioni operative approvate

dal Consiglio di amministrazione della Cnce in attuazione dell'accordo del 16.11.2011 siglato dal Comitato della bilateralità, ha adottato a livello nazionale, a decorrere febbraio 2012, un nuovo schema di denuncia mensile che contiene l'indicazione per cantiere, delle ore lavorate per ciascun operaio. Tale indicazione, è indispensabile per la verifica della congruità della mano d'opera che sarà ufficialmente operativa dal 2013 dopo un periodo sperimentale. Si fa presente che la corretta compilazione nella denuncia mensile dei dati relativi ai cantieri faciliterà tale nuova verifica che sarà a regime l'anno prossimo, e diverrà condizione essenziale per il rilascio del Durc al fine della liquidazione finale negli appalti pubblici e fine lavori nelle opere edili private. Il Durc quindi, per le aziende edili, attesterà oltre alla regolarità contributiva, anche la congruità della mano d'opera, in relazione agli indici indicati dalle Parti sociali.

Sono due i requisiti individuati dal Ministero

Nessuna autocertificazione per il Durc

L'inserimento dell'articolo 44-bis⁽¹⁾ nel corpo della legge n. 445/2000 ad opera dell'articolo 15 della legge n. 183/2011, aveva generato negli addetti ai lavori una certa confusione in relazione alla possibilità di poter autocertificare la regolarità contributiva senza dover necessariamente presentare il Documento unico della regolarità contributiva accertato dai vari Enti di previdenza e assistenza. Il Ministero del lavoro è intervenuto a riguardo con la nota n. 619 del 16.1.2012 confermando la non autocertificabilità del Durc per l'impossibilità di sostituire una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato, con una semplice dichiarazione.

Un successivo chiarimento è giunto a seguito dell'emanazione della nota congiunta Inps e Inail del 26.1.2012, n. 573. I due Enti hanno rafforzato quanto già chiarito dal Ministero, affermando l'inammissibilità dell'autocertificazione in sostituzione del Durc nell'ambito di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del Dpr n. 445/2000 secondo il quale «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non

può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di possesso del Durc deve ritenersi immutata. Si precisa inoltre che rimane l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc da parte delle Sta-

zioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

Il principio di non autocertificabilità del Documento unico di regolarità contributiva, è stato infine ribadito dal comma 6-bis dell'articolo 14 del Dl n. 5/2012 (cd. decreto semplificazioni), convertito in legge n. 365/2012 e in vigore dal 17 aprile scorso.

Requisiti di regolarità contributiva (art. 5 Dm n. 10/2007)

La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

(1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

c) inesistenza di inadempienze in atto.

La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

- a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Ambito di applicazione del Durc

La regolarità contributiva viene richiesta, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori autonomi anche privi di dipendenti: per tutti i contratti pubblici (in particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di lavori che di servizi e forniture); per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività; per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale; per il rilascio dell'attestazione Soa; per l'iscrizione all'Albo dei fornitori; per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche; per la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa); per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in tutti gli altri casi previsti dalla normativa nazionale e regionale per i quali viene richiesta la regolarità contributiva.

Periodo di validità del Durc

Per i lavori privati in edilizia, la validità del Durc è di tre mesi dalla data del rilascio ed il Durc può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato.

Per i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche, la validità è di un mese dalla data di rilascio.

A seguito della determinazione dell'Avcp (Autorità di vigilanza per i contratti pubblici) n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale dalla data di emissione del certificato il Durc rilasciato ai fini:

- della verifica della dichiarazione sostitutiva;
- dell'aggiudicazione;
- della stipula del contratto;
- dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (Sal) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);
- dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto;
- dell'attestazione Soa dell'iscrizione all'albo fornitori.

Un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

Chi può richiedere il Durc

Il Durc può essere richiesto:

- dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti o le Associazioni di categoria;
- dagli enti pubblici appaltanti;
- dalle Soa.

Dal 13 febbraio 2012 la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti:

- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste di chiarimenti - provenienti da pubbliche amministrazioni, organi istituzionali, organizzazioni datoriali e sindacali - circa i criteri

di individuazione delle Casse edili ai fini della verifica della legittimazione, da parte di tali Enti bilaterali, al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Al riguardo questa amministrazione ritiene di dover ribadire ancora una volta i requisiti, già più volte evidenziati in passato, individuati dal legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento dell'attività certificativa.

In proposito la fonte normativa che introduce la definizione di Ente bilaterale è da rinvenirsi nell'articolo 2, lett. h), del decreto legislativo n. 276/2003 che fa riferimento agli «*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva (...)*».

Con successivo Dm 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1176, legge n. 296/2006, è stato inoltre specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile (articolo 2, comma 2).

Va poi evidenziato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il cd. principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso

Ministero del lavoro

Lettera circolare 2 maggio 2012, prot. n. 8367

Oggetto: Casse edili abilitate al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

ciascuna di esse. Lo stesso legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l'art. 252, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, «*le Casse edili che non applicano la re-*

ciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva» (disposizione già contenuta nell'articolo 9, comma 77, della legge n. 415/1998). Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce).

Sulla base di tali premesse si ritiene il possesso dei requisiti indicati - e in particolare l'emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fini delle relative prestazioni - è **elemento di carattere costitutivo** ai fini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi in questione.

Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la Cnce **non possono definirsi «Casse edili» ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003** e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.

Sulla base di quanto sopra si invitano i destinatari della presente a tener conto dei principi sopra esposti e di conformare conseguentemente, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio operato ai chiarimenti forniti.

Durc: invio tramite Pec alle stazioni appaltanti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Dpr n. 207/2010, le stazioni appaltanti, in caso di Durc irregolare, si sostituiscono al debitore e provvedono al versamento delle somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente a favore degli istituti ed enti che risultano creditori. La portata di tale norma è stata fatta oggetto di numerosi interventi chiarificatori da parte del Ministero del lavoro, con la circolare 16 febbraio 2012, n. 3, dell'Inail, con le Istruzioni operative 21 marzo 2012, prot. 60010.21, dell'Inps con la circolare 13 aprile 2012, n. 54. In tale ultimo documento l'Istituto aveva precisato che, ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, tramite Pec, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo utilizzando il modello allegato alla circolare. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro.

Novità - Nell'ottica di un completamento dell'offerta di servizi telematici, già previsto dall'art. 38, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, l'Istituto rende ora noto di aver sviluppato una nuova funzionalità che consente l'invio alle Stazioni Appaltanti del Documento unico di regolarità contributiva emesso dall'Istituto e relativo alle certificazioni previste per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tramite posta elettronica certificata. A partire dal 2 maggio 2012, quindi, in tutti i casi in cui la stazione appaltante disponga di un indirizzo Pec, riceverà tramite questo canale i Durc emessi dall'Inps.

Oggetto: Sportello unico previdenziale: invio del Durc emesso dall'Inps tramite posta elettronica certificata (Pec).

Nell'ottica del potenziamento e dell'estensione dei servizi telematici degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui all'art. 38, comma 5 del DI 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ed in linea con i recenti interventi legislativi in materia di «semplificazione e di sviluppo» (legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del DI 9 febbraio 2012, n. 5), è stata prevista una modalità più evoluta di invio alle stazioni appaltanti del Documento unico di regolarità contributiva emesso dall'Istituto e relativo alle certificazioni previste per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A far tempo dal 2.5.2012 l'invio del Durc emesso dall'Inps nell'ambito della procedura «Sportello unico previdenziale» dovrà essere effettuato tramite canale telematico utilizzando il servizio di posta elettronica certificata in tutti i casi in cui l'indirizzo risulti disponibile sulla posizione della stazione appaltante.

A tal fine, le sedi sono impegnate nel sollecitare le amministrazioni procedenti per le quali tale dato non risulta conosciuto a comunicare l'indirizzo Pec da utilizzare per l'invio dei Durc emessi dall'Inps. In questa prima fase, in attesa del completamento del processo di automatizzazione del servizio, gli utenti con il profilo «validatori», appositamente abilitati dai Direttori di sede all'accesso alla procedura, dovranno, successivamente alla validazione, operare come segue:

- salvare il certificato da stampare in formato Pdf nella propria postazione di lavoro;
- inviare il certificato alla casella di posta certificata della stazione appaltante richiedente tramite la casella Pec di sede.

A tal fine si rammenta che i Direttori delle sedi provinciali possono autonomamente abilitare i delegati all'accesso della Pec di sede.

I Direttori di agenzia possono chiedere l'abilitazione dei delegati tramite una e-mail all'indirizzo supportoppec@inps.it.